

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI CAIRO COMMUNICATION S.P.A. ALLA MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELLA CAIRO COMMUNICATION S.P.A. (ART. 3 DPR 437/1998 ED ART. 72, PRIMO COMMA, ED ALLEGATO 3A, SCHEMA N. 3, REGOLAMENTO EMITTENTI)

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine ad alcune proposte di modifica dello statuto che, considerata la complessità ed articolazione dell'attuale disciplina (risultante dalle numerose regole legislative di modifica del Codice Civile, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 48 e regolamentari, di modifica della delibera Consob 11971 del 1999), mirano ad una più ampia esplicitazione nello statuto delle norme applicabili anche mediante loro espresso richiamo ed infine ad un migliore coordinamento delle varie norme statutarie. Si è, inoltre, colta l'occasione per espungere dallo statuto norme risalenti al tempo precedente la quotazione della Società e rese superflue dalla stessa.

Ciò premesso, Vi proponiamo pertanto di modificare gli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 dello statuto e di numerare ogni comma degli articoli dello statuto che constino di più commi, per una maggior facilità di reperimento delle singole disposizioni.

Il tutto come da tabella qui di seguito riportata con esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente ed in quello proposto. In calce ad ogni articolo è stato inoltre riportato un breve commento relativo al contenuto ed alle motivazioni delle singole modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente o per il tramite di società controllate:</p> <p>a) l'acquisizione di pubblicità per conto terzi, da divulgarsi con ogni mezzo, ivi compresi i mezzi audiovisivi, radiofonici, di stampa, affissioni in ogni forma, multimediali e digitali, nonché l'assunzione e la concessione di rappresentanze;</p> <p>b) l'attività editoriale in genere, da esercitarsi a mezzo stampa e mediante ogni altro supporto, anche radiofonico, televisivo e on line, con la sola esclusione dell'attività diretta di edizione di quotidiani;</p> <p>c) l'ideazione, la produzione, la realizzazione, la distribuzione, la concessione e la rappresentanza di mezzi, supporti, veicoli ed articoli pubblicitari nonché lo studio di campagne promozionali pubblicitarie per conto terzi;</p> <p>d) la realizzazione di reti informatiche finalizzate sia alla promozione che alla</p>	<p>Art. 2</p> <p>2.1. La società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente o per il tramite di società controllate:</p> <p>a) l'acquisizione di pubblicità per conto terzi, da divulgarsi con ogni mezzo, ivi compresi i mezzi audiovisivi, radiofonici, di stampa, affissioni in ogni forma, multimediali e digitali, nonché l'assunzione e la concessione di rappresentanze;</p> <p>b) l'attività editoriale in genere, da esercitarsi a mezzo stampa e mediante ogni altro supporto, anche radiofonico, televisivo e on line, con la sola esclusione dell'attività diretta di edizione di quotidiani;</p> <p>c) l'ideazione, la produzione, la realizzazione, la distribuzione, la concessione e la rappresentanza di mezzi, supporti, veicoli ed articoli pubblicitari nonché lo studio di campagne promozionali pubblicitarie per conto terzi;</p> <p>d) la realizzazione di reti informatiche</p>

<p>diffusione della pubblicità in ogni suo genere;</p> <p>e) l'assistenza diretta alle imprese nel settore contrattuale, organizzativo, gestionale, aziendale, di marketing, di relazioni esterne; nonché nell'espletamento di tutti gli adempimenti societari in genere, il tutto anche mediante utilizzo di sistemi meccanizzati;</p> <p>f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e analisi di mercato, per conto proprio e di terzi, con particolare riferimento al settore pubblicitario, all'organizzazione di servizi aziendali e alle campagne pubblicitarie e promozionali, nonché la ricerca, lo studio, l'elaborazione e la redazione di piani ed analisi economici;</p> <p>g) la prestazione di servizi di assistenza e di coordinamento operativo a favore di imprese enti pubblici e privati, in particolare nei settori tecnico-produttivo, commerciale-promozionale;</p> <p>h) le attività di intrattenimento in genere, di gestione del tempo libero e di eventi spettacolari e sportivi;</p> <p>i) la creazione, progettazione e sviluppo di software e di servizi telematici, la elaborazione dati conto terzi, la realizzazione e gestione di applicazioni di rete e interconnessione in generale.</p> <p>Rimane comunque esclusa qualsiasi attività per l'esercizio della quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi.</p> <p>Essa può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e - prestare fidejussioni ed in genere garanzie 	<p>finalizzate sia alla promozione che alla diffusione della pubblicità in ogni suo genere;</p> <p>e) l'assistenza diretta alle imprese nel settore contrattuale, organizzativo, gestionale, aziendale, di marketing, di relazioni esterne; nonché nell'espletamento di tutti gli adempimenti societari in genere, il tutto anche mediante utilizzo di sistemi meccanizzati;</p> <p>f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e analisi di mercato, per conto proprio e di terzi, con particolare riferimento al settore pubblicitario, all'organizzazione di servizi aziendali e alle campagne pubblicitarie e promozionali, nonché la ricerca, lo studio, l'elaborazione e la redazione di piani ed analisi economici;</p> <p>g) la prestazione di servizi di assistenza e di coordinamento operativo a favore di imprese enti pubblici e privati, in particolare nei settori tecnico-produttivo, commerciale-promozionale;</p> <p>h) le attività di intrattenimento in genere, di gestione del tempo libero e di eventi spettacolari e sportivi;</p> <p>i) la creazione, progettazione e sviluppo di software e di servizi telematici, la elaborazione dati conto terzi, la realizzazione e gestione di applicazioni di rete e interconnessione in generale.</p> <p>2.2. Rimane comunque esclusa qualsiasi attività per l'esercizio della quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi.</p> <p>2.3. Essa può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e
--	--

<p>reali o personali a favore di terzi. La società potrà inoltre effettuare la raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio assunte con deliberazione del 3 marzo 1994.</p>	<p>- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi. 2.4. La società potrà inoltre effettuare la raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio assunte con deliberazione del 19 luglio 2005 ed eventuali successive.</p>
<p><i>Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha emanato in data 19 luglio 2005 una nuova delibera in tema di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche che revoca la precedente del 3 marzo 1994.</i></p>	
<p>Art. 3 - La società ha sede in Milano. Può altresì istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, direzioni, rappresentanze, depositi, con o senza rappresentanza, ed unità locali in genere.</p>	<p>Art. 3 3.1. La società ha sede in Milano. 3.2. Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite e soppresse, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, direzioni, rappresentanze, depositi, con o senza rappresentanza, ed unità locali in genere.</p>
<p><i>E' opportuno precisare anche nell'articolo in esame che, come previsto nell'art. 21, compete al consiglio di amministrazione di istituire e sopprimere sedi secondarie, come consentito dall'art. 2365 c.c..</i></p>	
<p>Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 4.073.856,80.= ed è diviso in n.78.343.400.= azioni. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili, secondo le disposizioni di legge e regolamentari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea. Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni ordinarie possono essere convertite al portatore. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.</p>	<p>Art. 6 6.1. Il capitale sociale è di Euro 4.073.856,80.= ed è diviso in n.78.343.400.= azioni. 6.2. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili, secondo le disposizioni di legge e regolamentari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea.</p>
<p><i>L'ultimo comma della norma risale al testo vigente prima dell'ammissione delle azioni della Società al mercato regolamentato e dunque appare ormai superfluo considerato che i titoli sono obbligatoriamente dematerializzati.</i></p>	
<p>Art. 8 - L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei</p>	<p>Art. 8 - L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei</p>

limiti previsti dagli articoli 2327e 2412 del codice civile e con rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.	limiti previsti dagli articoli 2327, 2412 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.
<i>Per una più ampia informazione ai Soci, si ritiene opportuno richiamare anche i limiti previsti dall'art. 2413 c.c. in tema di riduzione di capitale.</i>	
<p>Art. 9 - La società può emettere obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrant e altri strumenti finanziari a norma e con le modalità di legge.</p> <p>L'assemblea dei soci ne fissa le modalità e le condizioni di emissione, di collocamento e di estinzione nei limiti previsti dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile.</p>	<p>Art. 9</p> <p>9.1. La società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari a norma e con le modalità di legge.</p> <p>9.2. L'assemblea dei soci ne fissa le modalità e le condizioni di emissione, di collocamento e di estinzione nei limiti previsti dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile nonché delle applicabili norme del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative delibere di attuazione della Consob.</p>
<i>Si ritiene opportuno al primo comma richiamare genericamente ogni tipo di strumento finanziario, senza l'indicazione limitativa di solo alcuni di essi, avuto riguardo al costante sviluppo di tipologie di strumenti finanziari. Inoltre, al secondo comma, in virtù dell'ammissione delle azioni della Società al mercato regolamentato, è opportuno inserire il riferimento alla relativa disciplina.</i>	
<p>Art. 10 - L'Assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi e secondo i termini fissati dalla legge e dalle norme regolamentari.</p> <p>L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>I soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per ulteriori convocazioni dell'assemblea.</p> <p>Il luogo di riunione delle assemblee, sia</p>	<p>Art. 10</p> <p>10.1. L'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>10.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi e secondo i termini fissati dalla legge e dalle norme regolamentari.</p> <p>10.3. L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale notizia di cui all'art. 76 della delibera Consob 11971 del 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione nazionale.</p> <p>10.4. L'assemblea può essere altresì convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o</p>

ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione non è necessaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea ordinaria, in prima, in seconda e ulteriore convocazione, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto al ~~successive~~ **art. 24** per la nomina dei sindaci.

L'assemblea straordinaria in prima, in seconda e ulteriore convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

da due dei suoi membri, ai sensi dell'art. 151, 2° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nel testo vigente.

10.5. I soci possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare **ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.**

10.6. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per ulteriori convocazioni dell'assemblea.

10.7. Il luogo di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

10.8. La convocazione non è necessaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, **nel rispetto dell'art. 2366 codice civile.**

10.9. L'assemblea ordinaria, in prima, in seconda e ulteriore convocazione, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto **ai successivi artt. 15 e 26** per la nomina **rispettivamente degli amministratori e dei sindaci.**

10.10. L'assemblea straordinaria in prima, in seconda e ulteriore convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.

10.11. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Al 3° comma si ritiene opportuno, al fine di una migliore consapevolezza dei soci in ordine all'informativa resa loro in conformità alle norme che disciplinano le società con azioni

quotate, inserire il riferimento all'art. 76 del Regolamento Emittenti, nonché, ai fini di una loro più ampia informazione, prevedere che l'avviso di convocazione sia pubblicato anche su un quotidiano a diffusione nazionale, come per altro da anni già avviene.

L'inserimento del 4° comma è opportuno al fine di richiamare l'importante prerogativa concessa a due dei membri del collegio sindacale di convocare l'assemblea, come previsto dall'art. 151 TUF.

La modifica del 5° comma è opportuna al fine di richiamare l'attenzione dei Soci sulle modalità di esercizio e sui limiti previsti dal TUF per l'esercizio del diritto di integrazione delle materie da trattare.

La modifica dell'8° comma è opportuna al fine di richiamare, in caso di assemblea totalitaria, le relative norme di legge.

La modifica del 9° comma risponde al fine di un miglior coordinamento dell'articolo in commento coi successivi articoli 15 e 26.

~~Art. 11 – In caso di ammissione delle azioni delle Società alla quotazione o negoziazione in un mercato regolamentato italiano, gli amministratori depositano una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.~~

Art. 11 Gli amministratori **mettono a disposizione del pubblico** presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione **e pubblicano sul sito internet della Società** almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno **nonché le eventuali ulteriori relazioni illustrative previste per legge o per regolamento nei termini rispettivamente stabiliti.**

La prima parte della norma di cui si propone l'eliminazione risale al testo vigente prima dell'ammissione delle azioni della Società al mercato regolamentato e dunque appare ormai superflua.

Inoltre, si ritiene opportuno fare esplicito riferimento anche alle ulteriori relazioni ed agli ulteriori obblighi informativi derivanti dalla disciplina applicabile alle società le cui azioni sono ammesse al mercato regolamentato.

~~Art. 12 - L'intervento dei soci nelle assemblee e la loro rappresentanza è disciplinato dalle norme di legge e di regolamento. In particolare, nel caso le azioni delle società siano ammesse alla quotazione o negoziazione in un mercato regolamentato italiano, la legittimazione all'intervento in assemblea spetta ai soli azionisti in possesso delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati in base alla normativa vigente.~~

Art. 12 - L'intervento dei soci nelle assemblee e la loro rappresentanza **sono** disciplinati dalle norme di legge e di regolamento. In particolare, la legittimazione all'intervento in assemblea spetta ai soli azionisti **che abbiano fatto pervenire alla società, nei due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi dell'art. 2370 codice civile.**

La prima parte della norma di cui si propone l'eliminazione risale al testo vigente prima dell'ammissione delle azioni della Società al mercato regolamentato e dunque appare ormai superflua.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'ultima parte della norma in commento per una

<i>più estesa informazione ai soci sulla normativa vigente.</i>	
<p>Art. 13 - L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o rinuncia, sarà la stessa assemblea ad eleggere il proprio presidente; il segretario dell'assemblea sarà designato dal Presidente.</p> <p>I verbali delle adunanze saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Il notaio redige il verbale nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il Presidente lo reputi opportuno.</p> <p>Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per verificare la tempestività dei depositi, della presentazione delle liste, e la regolarità delle deleghe nonché, in genere, per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto; - per dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari; - per controllare il regolare svolgimento delle votazioni, accertarne l'esito e proclamarlo; - per riassumere a verbale le dichiarazioni, su eventuale richiesta dei soci, ferma la competenza del notaio, nell'ipotesi in cui il verbale di assemblea sia redatto a sua cura. <p>Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione, escluso comunque il voto segreto.</p>	<p>Art. 13</p> <p>13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o rinuncia, il presidente sarà eletto con il voto della maggioranza dei presenti; il segretario dell'assemblea sarà designato nello stesso modo.</p> <p>13.2. I verbali delle adunanze saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.</p> <p>13.3. Il verbale è redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il presidente lo reputi opportuno; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.</p> <p>13.4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per verificare la regolarità della costituzione, - per accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; - per verificare la tempestività della presentazione delle liste e la regolarità delle deleghe nonché, in genere, per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto; - per dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari; - per controllare il regolare svolgimento delle votazioni, accertarne l'esito e proclamarlo; - per riassumere a verbale le dichiarazioni, su eventuale richiesta dei soci, ferma la competenza del notaio, nell'ipotesi in cui il verbale di assemblea sia redatto a sua cura. <p>13.5. Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione, escluso comunque il voto segreto.</p>
<i>Le modifiche proposte rispondono all'esigenza di un più chiaro ed esteso adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all'art. 2371 c.c.</i>	
<p>Art. 14 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da</p>	<p>Art. 14</p> <p>14.1. La società è amministrata da un</p>

<p>un numero variabile di membri, da 5 (cinque) a 11 (undici). Ad ogni rinnovazione del consiglio, l'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio stesso e la durata del loro incarico, nei limiti stabiliti dalla legge. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge, nonché dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA. Il venir meno dei requisiti previsti dal precedente comma rispetto ad uno o più amministratori ne determina la decadenza dalla carica.</p>	<p>consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da 5 (cinque) a 11 (undici). 14.2. Ad ogni rinnovazione del consiglio, l'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio stesso e la durata del loro incarico, nei limiti stabiliti dalla legge. 14.3. Gli amministratori sono rieleggibili. 14.4. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge; almeno un amministratore, ovvero il maggior numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA. 14.5. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>
<p><i>Si ritiene opportuno specificare più chiaramente che in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA devono essere amministratori nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni e che l'amministratore indipendente deve dare immediata comunicazione dell'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza.</i></p>	
<p>Art. 15 - La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati devono essere elencati nelle liste mediante un numero progressivo e devono essere di numero pari al numero degli amministratori da nominare. Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci che detengano il possesso qualificato delle azioni in base alle norme di legge sulla circolazione delle azioni e che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino una quota di capitale sociale</p>	<p>Art. 15 15.1. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati devono essere elencati nelle liste mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore al numero massimo di amministratori previsto dall'art. 14, 1° comma. 15.2. Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci che detengano il possesso qualificato delle azioni in base alle norme di legge sulla circolazione delle azioni e che,</p>

pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla Consob.

Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I soci non possono ~~presentare~~, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

I soci facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

Ogni lista deve contenere ~~almeno uno o due~~ candidati ~~(a seconda che il numero degli amministratori da eleggere non sia, o sia, superiore a sette)~~ in possesso dei requisiti di indipendenza ~~stabiliti dall'art. 148, comma 3° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA.~~

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati, della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ~~previsti dalla legge~~ e di quelli ulteriori previsti dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta. La lista presentata senza il rispetto dei suddetti termini e modalità di presentazione non è ammessa alla votazione. Dei termini e delle modalità di presentazione delle liste di cui al precedente comma viene fatta menzione anche nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ai fini dell'elezione degli amministratori si tiene conto delle sole liste che abbiano ottenuto ~~almeno la metà dei voti richiesti~~ dallo statuto per la presentazione delle liste.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il ~~numero~~ di voti di cui al comma precedente, all'elezione degli amministratori si procede

singolarmente o congiuntamente, rappresentino una quota di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla **disciplina vigente**.

15.3. Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

15.4. I soci non possono **concorrere**, neppure per interposta persona o società fiduciaria, **alla presentazione** di più di una lista, né possono votare liste diverse; **in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto**.

15.5. I soci facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

15.6. Ogni lista deve contenere candidati in possesso dei requisiti di indipendenza **richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni**.

15.7. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati, della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza **richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta**. La lista presentata senza il rispetto dei suddetti termini e modalità di presentazione non è ammessa alla votazione.

15.8. Dei termini e delle modalità di presentazione delle liste di cui al precedente

come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore ~~tutti i nominativi~~ contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ~~con esclusione dell'ultimo nominativo elencato nella lista;~~
- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il ~~nominativo~~ indicato al primo posto della lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, a ~~condizione che~~ sia in possesso dei requisiti di indipendenza ~~di cui all'art. 148, 3° e 4° comma~~ D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA, senza di che risulterà eletto, ~~in suo luogo~~, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti requisiti di indipendenza.

In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o una sola lista abbia ottenuto un ~~numero~~ di voti almeno pari alla metà di quelli richiesti dallo statuto per la presentazione di una lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui nessuna lista ottenga il ~~numero~~ di voti indicato al precedente comma di questo articolo, tutti gli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, gli amministratori sono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nell'ambito delle candidature presentate per iniziativa del

comma viene fatta menzione anche nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

15.9. Ai fini dell'elezione degli amministratori si tiene conto delle sole liste che abbiano ottenuto **una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta** dallo statuto per la presentazione delle liste.

15.10. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto **la percentuale** di voti di cui al comma precedente, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore **tanti candidati**, contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, **quanti sono gli amministratori da eleggere ad eccezione dell'ultimo, secondo l'ordine progressivo della lista;**
- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il **candidato** indicato al primo posto della lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; **tuttavia, qualora nella lista di maggioranza non risultino eletti candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, 4° comma D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della lista risultata seconda per numero di voti, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti requisiti di indipendenza.**

~~Consiglio di Amministrazione~~ o di soci e depositate con le modalità di cui al precedente settimo comma almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di cui all'art. 16, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. come segue:

- a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, purché sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica;
- b) ove sia cessato un amministratore indipendente, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore indipendente venuto a cessare;
- c) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel consiglio del numero minimo stabilito di amministratori indipendenti, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b).

15.11. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

15.12. Nel caso in cui sia presentata una sola lista o una sola lista abbia ottenuto una **percentuale** di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione di una lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista.

15.13. Nel caso in cui nessuna lista ottenga la **percentuale** di voti indicata al precedente comma di questo articolo, tutti gli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15.14. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, gli amministratori sono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nell'ambito delle candidature presentate per iniziativa di soci e depositate **presso la sede sociale** almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione **unitamente alla esauriente informativa di cui al** settimo comma di questo articolo.

15.15. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di cui all'art. 16, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 **codice civile** come segue:

a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, purché sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica;

b) se sia cessato un amministratore indipendente, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione

	<p>nominando, in quanto possibile, il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore indipendente venuto a cessare;</p> <p>c) se non residuano dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentono il rispetto della presenza nel consiglio del numero minimo stabilito di amministratori indipendenti, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b), nominando un amministratore indipendente, nel caso in cui altrimenti ne venga meno il numero minimo previsto per legge.</p>
<p><i>Le modifiche introdotte derivano dalle prime esperienze applicative da parte di altre società quotate delle nuove norme in tema di voto di lista per la nomina dei componenti degli organi amministrativi.</i></p> <p><i>Inoltre, si è eliminata la previsione che rendeva necessario in ogni caso che l'amministratore tratto dalla lista di minoranza fosse anche in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, TUF rendendo tale ipotesi solo residuale per il caso in cui dalla lista di maggioranza non risultino eletti amministratori indipendenti nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni.</i></p> <p><i>La modifica proposta al 14° comma, con la quale il richiamo al 7° comma è limitato alla presentazione della sola informativa, mira ad evitare il richiamo ad altre previsioni del 7° comma non applicabili; inoltre, appare opportuno eliminare la facoltà, per altro non mai attuata, del consiglio di amministrazione uscente di presentare candidature per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione, ad evitare interferenze su diritti di stretta spettanza dei soci.</i></p> <p><i>La modifica proposta all'ultimo comma tende a rendere evidente che deve comunque venir sempre rispettato il requisito minimo di presenza di amministratori indipendenti.</i></p>	
<p>Art. 18 – Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato italiano ovvero di Stati appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o, qualora le azioni della società siano ammesse alla quotazione o negoziazione in un mercato regolamentato italiano, da</p>	<p>Art. 18 18.1. Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato italiano ovvero di Stati appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno un componente del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, con</p>

<p>almeno due componenti del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, con indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>	<p>indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>18.2. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>
<p><i>La parte del primo comma di cui si propone l'eliminazione risale al testo vigente prima dell'ammissione delle azioni della Società al mercato regolamentato e dunque appare ormai superflua.</i></p> <p><i>Inoltre, in conformità all'art. 151 TUF, così come modificato dalla l. 262/2005, è stato esplicitamente previsto il potere per ciascun membro del collegio sindacale di convocare il consiglio di amministrazione.</i></p>	
<p>Art. 19 - Il consiglio è convocato con avviso – in cui devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma o fac-simile spediti al domicilio di ciascun consigliere e sindaco tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma o fac-simile da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza.</p>	<p>Art. 19 - Il consiglio è convocato con avviso – in cui devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma, telefax o posta elettronica spediti al domicilio di ciascun consigliere e sindaco tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza.</p>
<p><i>Si ritiene opportuno, per esigenze di celerità e speditezza, introdurre quale mezzo di comunicazione dell'avviso di convocazione la posta elettronica. Inoltre si propone di sostituire la parola "fac-simile" con "telefax" di più immediata comprensione.</i></p>	
<p>Art. 20 – Il consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo seguente, è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il consiglio.</p>	<p>Art. 20</p> <p>20.1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti.</p> <p>20.2. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il consiglio.</p>

<p>Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.</p>	<p>20.3. Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, salvo quanto previsto dalla legge per le deliberazioni di cui al secondo comma del successivo articolo 21.</p>
<p><i>La parte del primo comma di cui si propone l'eliminazione è opportuna alla luce della formulazione dell'art. 21.</i> <i>E', inoltre, opportuno richiamare espressamente, a seguito dell'introduzione della facoltà del consiglio di amministrazione di adottare le deliberazioni di cui all'art. 2365 codice civile, la necessità che il relativo verbale sia notarile, come disposto dalla legge.</i></p>	
<p>Art. 21 - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.</p> <p>Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., le deliberazioni concernenti la fusione, nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.</p> <p>Gli amministratori, se le azioni della società sono quotate in un mercato regolamentato italiano, riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale verbalmente, ovvero quando il presidente lo reputi opportuno, con relazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Sono inoltre riservate all'esclusiva</p>	<p>Art. 21</p> <p>21.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.</p> <p>21.2. Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., le deliberazioni concernenti la fusione, nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.</p> <p>21.3. Ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, gli amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale verbalmente ovvero, quando il presidente lo reputi opportuno, con relazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o</p>

<p>competenza del consiglio le decisioni concernenti:</p> <p>d) l'esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società;</p> <p>e) l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli amministratori delegati e al comitato esecutivo;</p> <p>f) l'esame e approvazione delle operazioni: (i) aventi carattere straordinario, e (ii) in potenziale conflitto di interesse o con parti correlate.</p> <p>Il Consiglio potrà costituire comitati, privi di rilevanza esterna, formati da uno o più dei suoi componenti, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.</p>	<p>che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>21.4. Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti:</p> <p>a) l'esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società;</p> <p>b) l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli amministratori delegati e al comitato esecutivo;</p> <p>c) l'esame e approvazione delle operazioni: (i) aventi carattere straordinario, e (ii) in potenziale conflitto di interesse o con parti correlate.</p>
<p><i>La parte del terzo comma di cui si propone l'eliminazione risale al testo vigente prima dell'ammissione delle azioni della Società al mercato regolamentato e dunque appare ormai superflua.</i></p> <p><i>Inoltre, si ritiene opportuno inserire la norma di legge di riferimento, nonché formulare il testo dello statuto in modo più aderente alla norma stessa.</i></p> <p><i>Infine, a riguardo dell'eliminazione dell'ultimo comma, si ritiene di accorpare i poteri di nomina e costituzione di comitati in capo al consiglio di amministrazione nell'articolo 22.</i></p>	
<p>Art. 22 - Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega. Il comitato esecutivo e l'amministratore delegato riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività. In particolare, salvo diversi obblighi di legge o statutari, l'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>Al Presidente del Consiglio, al Vice</p>	<p>Art. 22</p> <p>22.1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega. Il comitato esecutivo e l'amministratore delegato riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività. In particolare, salvo diversi obblighi di legge o statutari, l'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p>

<p>Presidente ed agli Amministratori Delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.</p> <p>Il Consiglio può infine, nominare, Direttori Generali e Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.</p>	<p>22.2. Al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.</p> <p>22.3. Il Consiglio può nominare, Direttori Generali e Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.</p> <p>22.4. Il Consiglio potrà costituire comitati, privi di rilevanza esterna, formati da uno o più dei suoi componenti, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.</p>
<p><i>Si veda la nota di commento all'art. 21.</i></p>	
<p>Art. 26 – La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti contenenti non più di cinque candidati indicati con un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Sono ammesse alla votazione le liste presentate da azionisti che detengano il possesso qualificato delle azioni in base alle norme di legge sulla circolazione delle azioni e che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino una quota minima di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla Consob.</p> <p>Gli azionisti non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.</p> <p>Gli azionisti facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate (non includendosi nelle stesse le società controllate, ancorché</p>	<p>Art. 26</p> <p>26.1. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti contenenti non più di cinque candidati indicati con un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>26.2. Sono ammesse alla votazione le liste presentate da azionisti che detengano il possesso qualificato delle azioni in base alle norme di legge sulla circolazione delle azioni e che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino una quota minima di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla Consob.</p> <p>26.3. Gli azionisti non possono concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista né possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.</p> <p>26.4. Gli azionisti facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.</p> <p>26.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati</p>

quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge o dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista dev'essere corredata: a) da informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessiva detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione; b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, così come definiti dalla legge o dalla Consob mediante regolamento; c) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ~~le rispettive cariche~~.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia prevista dal 2° comma di questo articolo è ridotta alla metà.

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra, di cui verrà fatta

che ricoprano gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate (non includendosi nelle stesse le società controllate, ancorché quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in possesso dei requisiti di **indipendenza**, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile **ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge**. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge o dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica.

26.6. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

26.7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere corredata: a) da informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessiva detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, **ai sensi delle disposizioni applicabili**; c) da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per **la carica**.

26.8. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro **ai sensi delle disposizioni applicabili**, possono essere presentate liste sino al quinto

menzione nell'avviso di convocazione, è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;

- dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti ed i cui soci non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.

In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa sono tratti i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati; in tal caso la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di tale lista.

Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alcuna lista, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, ~~nell'ambito delle candidature presentate per iniziativa di soci e depositate con le modalità di cui al precedente settimo comma almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione.~~

In caso di sostituzione di sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia prevista dal 2° comma di questo articolo è ridotta alla metà.

26.9. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra, di cui verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione, è considerata come non presentata.

26.10. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;

- dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti ed i cui soci non siano collegati, **ai sensi delle disposizioni applicabili**, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente

26.11. La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.

26.12. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

26.13. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa sono tratti i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati; in tal caso la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di tale lista.

26.14. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alcuna lista, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

<p>L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza o dall'unica lista presentata oppure da votazione in assenza di liste la nomina di sindaco o dei sindaci avviene con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa di singoli candidati secondo quanto stabilito nel quattordicesimo comma di questo articolo; - qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente al proprio curriculum professionale ed alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. 	<p>26.15. In caso di sostituzione di sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>26.16. L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza o dall'unica lista presentata oppure da votazione in assenza di liste la nomina di sindaco o dei sindaci avviene con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa di singoli candidati secondo quanto stabilito nel quattordicesimo comma di questo articolo; - qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente al proprio curriculum professionale ed alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Ove ciò non sia possibile, la nomina del sindaco da sostituire avverrà con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa.
<p><i>Al 3° comma si ritiene opportuno introdurre una sanzione per l'inosservanza di quanto in esso previsto.</i></p> <p><i>Al 5° comma si ritiene opportuno introdurre il requisito dell'indipendenza stabilito dalla legge per i sindaci, nonché il riferimento alle altre cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.</i></p> <p><i>Le modifiche di cui ai commi 7°, 8° e 10° sono opportune al fine di fare riferimento alle norme di legge o regolamento per l'individuazione del concetto di collegamento.</i></p> <p><i>La modifica proposta al 14° comma è opportuna al fine di evitare che l'assemblea non possa procedere alla nomina dei sindaci per difetto di candidature presentate prima dell'assemblea stessa.</i></p> <p><i>All'ultimo comma, infine, è stata disciplinata, per completezza, l'ipotesi nella quale non sia possibile provvedere alla sostituzione del sindaco di minoranza scegliendolo fra i candidati</i></p>	


<i>indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.</i>	
<p>Art. 27 - In caso di ammissione delle azioni della società alla quotazione e negoziazione in un mercato regolamentato italiano:</p> <p>a) il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o il comitato esecutivo e avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due componenti del Collegio;</p> <p>b) l'informazione degli amministratori al collegio sindacale stabilita dall'art. 150 D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 viene data con periodicità almeno trimestrale in forma anche orale.</p>	<p>Art. 27 - Ai sindaci competono i poteri stabiliti dall'art. 151 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p>
<i>Si ritiene opportuno, per maggiore semplicità, anziché elencare i singoli poteri del collegio sindacale, far riferimento alla relativa norma di legge, al cui integrale contenuto si rinvia.</i>	
<p>Art. 28 - Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.</p> <p>L'incarico del controllo contabile è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea, la quale approva il relativo corrispettivo.</p>	<p>Art. 28</p> <p>28.1. Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 28.2. L'incarico del controllo contabile è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea, la quale approva il relativo corrispettivo.</p>
<i>Si ritiene che, poiché le azioni della Società sono ammesse al mercato regolamentato, sia opportuno richiamare direttamente i requisiti previsti dalla legge per il controllo contabile di tali società.</i>	

Le proposte modificazioni non rientrano tra quelle per le quali la legge ha stabilito un diritto di recesso a favore dei soci, conseguentemente si omettono le indicazioni di cui al punto 4 dello schema 3, allegato 3°, Regolamento Emittenti.

Milano, 19 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Urbano R. Cairo



STATUTO CONTENENTE LE MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1- La società si denomina

"CAIRO COMMUNICATION S.P.A."

Art. 2

2.1. La società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente o per il tramite di società controllate:

- a) l'acquisizione di pubblicità per conto terzi, da divulgarsi con ogni mezzo, ivi compresi i mezzi audiovisivi, radiofonici, di stampa, affissioni in ogni forma, multimediali e digitali, nonché l'assunzione e la concessione di rappresentanze;
- b) l'attività editoriale in genere, da esercitarsi a mezzo stampa e mediante ogni altro supporto, anche radiofonico, televisivo e on line, con la sola esclusione dell'attività diretta di edizione di quotidiani;
- c) l'ideazione, la produzione, la realizzazione, la distribuzione, la concessione e la rappresentanza di mezzi, supporti, veicoli ed articoli pubblicitari nonché lo studio di campagne promozionali pubblicitarie per conto terzi;
- d) la realizzazione di reti informatiche finalizzate sia alla promozione che alla diffusione della pubblicità in ogni suo genere;
- e) l'assistenza diretta alle imprese nel settore contrattuale, organizzativo, gestionale, aziendale, di marketing, di relazioni esterne; nonché nell'espletamento di tutti gli adempimenti societari in genere, il tutto anche mediante utilizzo di sistemi meccanizzati;
- f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e analisi di mercato, per conto proprio e di terzi, con particolare riferimento al settore pubblicitario, all'organizzazione di servizi aziendali e alle campagne pubblicitarie e promozionali, nonché la ricerca, lo studio, l'elaborazione e la redazione di piani ed analisi economici;
- g) la prestazione di servizi di assistenza e di coordinamento operativo a favore di imprese enti pubblici e privati, in particolare nei settori tecnico-produttivo, commerciale-promozionale;
- h) le attività di intrattenimento in genere, di gestione del tempo libero e di eventi spettacolari e sportivi;
- i) la creazione, progettazione e sviluppo di software e di servizi telematici, la elaborazione dati conto terzi, la realizzazione e gestione di applicazioni di rete e interconnessione in generale.

2.2. Rimane comunque esclusa qualsiasi attività per l'esercizio della quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

2.3. Essa può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e
- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

2.4. La società potrà inoltre effettuare la raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle disposizioni del Comitato

Interministeriale per il Credito ed il Risparmio assunte con deliberazione del **19 luglio 2005 ed eventuali successive.**

Art. 3

3.1. La società ha sede in Milano.

3.2. **Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite e soppresse** in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, direzioni, rappresentanze, depositi, con o senza rappresentanza, ed unità locali in genere.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5- La durata della società è fissata sino al 30 (trenta) settembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE - AZIONI E OBBLIGAZIONI

Art. 6

6.1. Il capitale sociale è di Euro 4.073.856,80.= ed è diviso in n.78.343.400.= azioni.

6.2. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili, secondo le disposizioni di legge e regolamentari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea.

Art. 7

7.1. Il capitale può essere aumentato una o più volte in numerario per deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione sia di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, sia di azioni di risparmio, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

7.2. Il capitale può essere altresì aumentato mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

7.3. In caso di aumento da eseguirsi mediante conferimento in denaro, spetta ai soci il diritto di opzione sulle nuove azioni, salvo quanto previsto al 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'articolo 2441 c.c.

7.4. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale può essere escluso, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

7.5. Le azioni sono indivisibili, non riconoscendo la società che un solo azionista per ciascuna azione, fermo quanto previsto dall'art. 2347 del Codice Civile.

7.6 I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 8 - L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327, 2412 e **2413** del codice civile e con rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

Art. 9

9.1. La società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari a norma e con le modalità di legge.

9.2. L'assemblea dei soci ne fissa le modalità e le condizioni di emissione, di collocamento e di estinzione nei limiti previsti dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile, **nonché delle applicabili norme del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative delibere di attuazione della Consob.**

ASSEMBLEE

Art. 10

10.1. L'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi e secondo i termini fissati dalla legge e dalle norme regolamentari.

10.3. L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, **nonché l'eventuale notizia di cui all'art. 76 della delibera Consob 11971 del 1999**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione nazionale.

10.4. **L'assemblea può essere altresì convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o da due dei suoi membri, ai sensi dell'art. 151, 2° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nel testo vigente.**

10.5. I soci possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, **ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.**

10.6. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per ulteriori convocazioni dell'assemblea.

10.7. Il luogo di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

10.8. La convocazione non è necessaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, **nel rispetto dell'art. 2366 codice civile.**

10.9. L'assemblea ordinaria, in prima, in seconda e ulteriore convocazione, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto **ai successivi artt. 15 e 26** per la nomina **rispettivamente degli amministratori** e dei sindaci.

10.10. L'assemblea straordinaria in prima, in seconda e ulteriore convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.

10.11. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 11 - Gli amministratori **mettono a disposizione del pubblico** presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione e **pubblicano sul sito internet della Società** almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno **nonché le eventuali ulteriori relazioni illustrative previste per legge o per regolamento nei termini rispettivamente stabiliti.**

Art. 12 - L'intervento dei soci nelle assemblee e la loro rappresentanza **sono disciplinati dalle norme di legge e di regolamento.** In particolare, la legittimazione all'intervento in assemblea spetta ai soli azionisti **che abbiano fatto pervenire alla società, nei due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi dell'art. 2370 codice civile.**

Art. 13

13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o rinuncia, **il presidente sarà eletto con il voto della maggioranza dei presenti**; il segretario dell'assemblea sarà eletto **nello stesso modo**.

13.2. I verbali delle adunanze saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

13.3. **Il verbale è redatto** dal notaio nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il presidente lo reputi opportuno; **in tal caso non è necessaria la nomina del segretario**.

13.4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri:

- **per verificare la regolarità della costituzione;**
- **per accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;**
- per verificare la tempestività della presentazione delle liste e la regolarità delle deleghe nonché, in genere, per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto;
- per dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- per controllare il regolare svolgimento delle votazioni, accertarne l'esito e proclamarlo;
- per riassumere a verbale le dichiarazioni, su eventuale richiesta dei soci, ferma la competenza del notaio, nell'ipotesi in cui il verbale di assemblea sia redatto a sua cura.

13.5. Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione, escluso comunque il voto segreto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

14.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da 5 (cinque) a 11 (undici).

14.2. Ad ogni rinnovazione del consiglio, l'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio stesso e la durata del loro incarico, nei limiti stabiliti dalla legge.

14.3. Gli amministratori sono rieleggibili.

14.4. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge; **almeno un amministratore, ovvero il maggior numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA.**

14.5. **L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.**

Art. 15

15.1. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati devono essere elencati nelle liste mediante un numero progressivo e devono essere di numero **non superiore al numero massimo di amministratori previsto dall'art. 14, 1° comma.**

15.2. Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci che detengano il possesso qualificato delle azioni in base alle norme di legge sulla circolazione delle azioni e che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino una quota di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla **disciplina vigente.**

15.3. Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

15.4. I soci non possono **concorrere**, neppure per interposta persona o società fiduciaria, **alla presentazione** di più di una lista, né possono votare liste diverse; **in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.**

15.5. I soci facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

15.6. Ogni lista deve contenere candidati in possesso dei requisiti di indipendenza **richiamati dall'art. 147 ter, comma 4°** del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA, **nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni.**

15.7. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati, della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti **richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58** e di quelli ulteriori previsti dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta. La lista presentata senza il rispetto dei suddetti termini e modalità di presentazione non è ammessa alla votazione.

15.8. Dei termini e delle modalità di presentazione delle liste di cui al precedente comma viene fatta menzione anche nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

15.9. Ai fini dell'elezione degli amministratori si tiene conto delle sole liste che abbiano ottenuto **una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta** dallo statuto per la presentazione delle liste.

15.10. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto **la percentuale** di voti di cui al comma precedente, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore **tanti candidati**, contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, **quanti sono gli amministratori da eleggere ad eccezione dell'ultimo, secondo l'ordine progressivo della lista;**
- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il **candidato** indicato al primo posto della lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; **tuttavia, qualora nella lista di maggioranza non risultino eletti candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, 4° comma D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni** risulterà eletto, **anziché il candidato indicato al primo posto della lista risultata seconda per numero di voti**, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti requisiti di indipendenza.

15.11. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

15.12. Nel caso in cui sia presentata una sola lista o una sola lista abbia ottenuto una **percentuale** di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione di una lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista.

15.13. Nel caso in cui nessuna lista ottenga la **percentuale** di voti indicata al precedente comma di questo articolo, tutti gli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15.14. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, gli amministratori sono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nell'ambito delle candidature presentate per iniziativa di soci e depositate **presso la sede sociale** almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione **unitamente alla esauriente informativa di cui al** settimo comma di questo articolo.

15.15. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo o più componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di cui all'art. 16, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 **codice civile** come segue:

- a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, purché sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica;
- b) se sia cessato un amministratore indipendente, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore indipendente venuto a cessare;
- c) se non residuano dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel consiglio del numero minimo stabilito di amministratori indipendenti, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b), **nominando un amministratore indipendente, nel caso in cui altrimenti ne venga meno il numero minimo previsto per legge.**

Art. 16 - In caso di dimissioni di almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione si intendono dimissionari tutti gli altri membri del consiglio medesimo, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo nominato dall'assemblea che dovrà essere urgentemente convocata a cura degli amministratori uscenti.

Art. 17

17.1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi componenti il presidente e potrà eleggere anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2. Il presidente ed il vicepresidente, se eletto, restano in carica per la durata del rispettivo mandato di amministratore.

17.3. Il consiglio può nominare un segretario permanente anche fra persone estranee al consiglio stesso.

Art. 18

18.1. Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato italiano ovvero di Stati appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno **un componente** del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, con indicazione degli argomenti da trattare.

18.2. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale

identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 19 - Il consiglio è convocato con avviso – in cui devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma, **telex o posta elettronica** spediti al domicilio di ciascun consigliere e sindaco tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma, **telex o posta elettronica** da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Art. 20

20.1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

20.2. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il consiglio.

20.3. Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, **salvo quanto previsto dalla legge per le deliberazioni di cui al secondo comma del successivo articolo 21.**

Art. 21

21.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

21.2. Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., le deliberazioni concernenti la fusione, nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

21.3. **Ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**, gli amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale verbalmente ovvero, quando il presidente lo reputi opportuno, con relazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, in particolare, riferiscono sulle operazioni **nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.**

21.4. Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti:

- a) l'esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società;
- b) l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli amministratori delegati e al comitato esecutivo;
- c) l'esame e approvazione delle operazioni: (i) aventi carattere straordinario, e (ii) in potenziale conflitto di interesse o con parti correlate.

Art. 22

22.1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega. Il comitato esecutivo e l'amministratore delegato riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini

da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività. In particolare, salvo diversi obblighi di legge o statutari, l'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

22.2. Al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.

22.3. Il Consiglio può nominare, Direttori Generali e Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.

22.4. Il Consiglio potrà costituire comitati, privi di rilevanza esterna, formati da uno o più dei suoi componenti, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico ed un compenso, deliberato dall'assemblea, per la carica e per la partecipazione ai comitati costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA..

Art. 24.

24.1. Il consiglio di amministrazione nomina a maggioranza, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.

24.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre società quotate o di società di revisione o di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 25 - Il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 26

26.1. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti contenenti non più di cinque candidati indicati con un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2. Sono ammesse alla votazione le liste presentate da azionisti che detengano il possesso qualificato delle azioni in base alle norme di legge sulla circolazione delle azioni e che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino una quota minima di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla Consob.

26.3. Gli azionisti non possono **concorrere**, neppure per interposta persona o società fiduciaria, **alla presentazione** di più di una lista né possono votare liste diverse; **in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.**

26.4. Gli azionisti facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

26.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate (non includendosi nelle stesse le società controllate, ancorché quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in possesso dei requisiti di **indipendenza**, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile **ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge.** Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge o dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica.

26.6. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

26.7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere corredata: a) da informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessiva detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, **ai sensi delle disposizioni applicabili**; c) da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per **la carica.**

26.8. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, **ai sensi delle disposizioni applicabili**, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia prevista dal 2° comma di questo articolo è ridotta alla metà.

26.9. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra, di cui verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione, è considerata come non presentata.

26.10. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;

- dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti ed i cui soci non siano collegati, **ai sensi delle disposizioni applicabili**, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente

26.11. La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.

26.12. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

26.13. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa sono tratti i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati; in tal caso la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di tale lista.

26.14. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alcuna lista, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

26.15. In caso di sostituzione di sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

26.16. L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza o dall'unica lista presentata oppure da votazione in assenza di liste la nomina di sindaco o dei sindaci avviene con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa di singoli candidati secondo quanto stabilito nel quattordicesimo comma di questo articolo;

- qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente al proprio curriculum professionale ed alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. **Ove ciò non sia possibile, la nomina del sindaco da sostituire avverrà con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa.**

Art. 27 - Ai sindaci competono i poteri stabiliti dall'art. 151 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 28

28.1. Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta **nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.**

28.2. L'incarico del controllo contabile è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea, la quale approva il relativo corrispettivo.

BILANCIO E UTILI

Art. 29

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge da sottoporre - corredato dalla relazione sull'andamento della gestione - all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 30 - Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono assegnati alle azioni salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 31 - Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 32 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO

Art. 33

33.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

33.2. In caso di scioglimento ai soci spetterà proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale un diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile eventualmente possedute a quella data dalla società.

33.3. Il socio che intende avvalersi di questa facoltà dovrà comunicarlo al liquidatore ed agli altri soci indicando il prezzo offerto.

33.4. Se entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione non pervengano al liquidatore offerte per un valore superiore questi potrà dar corso alla vendita della partecipazione al socio richiedente.

33.5. Nel caso in cui nei 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata effettuata la comunicazione pervenga al liquidatore offerta per un prezzo superiore questi dovrà comunicarlo al socio il quale entro giorni 7 (sette) dalla scadenza dei 30 (trenta) giorni potrà procedere all'acquisto a parità di prezzo.

33.6. La liquidazione potrà essere revocata con voto favorevole di tutti i soci.

Art. 34. Per quanto non specificamente regolato in questo statuto si applicano le disposizioni di legge.